

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2588 DELLA COMMISSIONE**del 20 ottobre 2022****che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1241 (di seguito, "regolamento sulle misure tecniche") relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche è entrato in vigore il 14 agosto 2019. Detto regolamento contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP, inclusi gli obiettivi ambientali previsti dalle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2008/56/CE. Esso stabilisce, nell'allegato VI, disposizioni specifiche riguardanti le misure tecniche istituite a livello regionale per le acque dell'Unione che fanno parte delle acque nordoccidentali.
- (2) Il 10 giugno 2022 gli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali (Belgio, Irlanda, Spagna, Francia e Paesi Bassi) hanno presentato una raccomandazione comune alla Commissione. La raccomandazione suggerisce i) di prorogare fino al 31 dicembre 2023 l'applicazione delle misure tecniche attualmente in vigore introdotte dal regolamento delegato (UE) 2021/2324 della Commissione, ii) di modificare le specifiche tecniche della parte del sacco doppio in posizione più elevata nella pesca dello scampo effettuata nelle divisioni CIEM 7b-7e e 7g-7k (Mar Celtico) e iii) di abrogare parzialmente la misura riguardante il Mare d'Irlanda.
- (3) Con l'adozione di misure tecniche specifiche miranti a ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico e nelle zone adiacenti si vuol contribuire al conseguimento degli obiettivi delle misure di conservazione, dei piani pluriennali e del piano in materia di rigetti nelle acque nordoccidentali. Le misure correttive per gli stock con biomassa a livelli inferiori al B_{lim} nel Mar Celtico intendono attuare quanto disposto dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, al fine di assicurare un rapido ritorno dello stock o dell'unità funzionale in questione a livelli superiori a quelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY).
- (4) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la raccomandazione comune nel giugno 2022. A seguito del parere dello CSTEP, la Commissione ha invitato gli Stati membri ad allineare la raccomandazione comune alla valutazione scientifica. Nell'agosto 2022 gli Stati membri hanno pertanto presentato una raccomandazione comune riveduta.
- (5) Le misure del presente regolamento applicabili alle acque dell'Unione intendono conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito e riguardano i principi di cui all'articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo. Esse non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- (6) Le misure incluse nel presente regolamento sono state valutate conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241. Gli Stati membri hanno fornito prove che dimostrano la conformità delle proposte all'articolo 15, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2019/1241.
- (7) Il 14 settembre 2022 il gruppo di esperti sulla pesca è stato consultato in merito alla raccomandazione comune.

⁽¹⁾ GUL 198 del 25.7.2019, pag. 105.

